COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Regolamento comunale

per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/04/2017, n.9

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei cd. mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento deve essere esercitata in aree pubbliche.

A tale scopo si richiama il contenuto della circolare della Regione Piemonte Prot. n. 9452/A1903A del 30/05/2016, allegata al presente regolamento.

Art. 2

COMPETENZE

Le competenze in materia spettano ai responsabili dell'area commercio/polizia locale/affari generali.

Art. 3

DIRITTI DI TERZI

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4

DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale configurabile come attività d'impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

AREE PER I MERCATINI, LORO POSTEGGI INTERNI E PERIODO DI SVOGIMENTO

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate le aree site in Via Vittorio Veneto e pertinenze Palazzo Sarriod de La Tour, così come indicato nella planimetria (Allegato 4) facente parte integrante del presente regolamento.

Sono previsti i posteggi individuati dalla suddetta planimetria o da una successiva ed eventuale planimetria predisposta dall'ufficio tecnico ed approvata dalla Giunta Comunale.

I mercatini si svolgeranno con la seguente cadenza:

- **1.** 15 marzo 15 maggio
- 2. Mese di luglio
- 3. Mese di settembre
- 4. 15 dicembre 8 gennaio

L'orario previsto è dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Art. 6

SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

I prodotti esposti/venduti dovranno essere attinenti al territorio, con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale, settori merceologici ammessi sono sia quello alimentare che quello non alimentare.

Gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività da loro realizzati in serie limitate.

Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Art. 7

SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

• gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;

- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 8

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Ai mercatini potranno accedere **esclusivamente**

- 1. operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di **tipo A** o "a posto fisso";
- 2. operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di **tipo B** o "in forma itinerante";
- soggetti privati, non esercitanti attività d'impresa, cd. "hobbisti", in possesso di autorizzazione temporanea rilasciata per il mercatino/manifestazione dal Comune di Costigliole Saluzzo;
- 4. <u>agricoltori</u>.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, le dimensioni dei posteggi vengono distinte in due tipologie: mt. 3 x 3 e mt. 6 x 3.

Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada, i quali dovranno comunque essere in possesso di autorizzazione temporanea rilasciata per il mercatino/manifestazione dal Comune di Costigliole Saluzzo.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la manifestazione mediante il modello appositamente predisposto, presente sul sito internet del Comune di Costigliole Saluzzo all'indirizzo

http://www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/

e reso legale con marca da bollo da €. 16,00, presentato esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo

comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it.

Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Farà fede la data di invio della posta elettronica certificata.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e a pena di inammissibilità:

- a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale e la residenza;
- b) la tipologia di operatore (professionale oppure hobbista);
- c) il mercatino/manifestazione (giorno e località di svolgimento, tipologia dimensioni posteggio 3x3 oppure 6x3) per il quale viene presentata l'istanza di assegnazione di posto (un solo mercatino/manifestazione per ogni domanda);
- d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, del D.Lgs. 59/2010;
- e) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art 71, del D.Lgs. 59/2010 (solo per il settore alimentare);
- f) i dati relativi all'iscrizione della ditta al registro delle imprese della Camera di Commercio e la data di inizio attività di commercio su aree pubbliche con gli eventuali periodi di sospensione (in caso di operatore professionale);
- g) ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

In allegato alla domanda dei commercianti su aree pubbliche dovrà essere allegata copia della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta e copia del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso;

Per i cittadini non comunitari occorrerà allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16.

Art. 9

ESCLUSIONI

Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione digitale o presentate fuori dal termine stabilito nel regolamento. Saranno altresì escluse le domande incomplete o prive della documentazione richiesta.

Art. 10

PRIORITÀ DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI

I posti verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria, una per ogni mercatino/manifestazione, formate in base ai criteri di priorità previsti dal Titolo III, Capo II, Punto 1, lettera d) della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 15 del 11 aprile 2001, dagli Artt. 5 e 8, D.P.G.R. 9 novembre 2015, n 6/R e della vigente normativa.

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi si applicano i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:
- 1) anzianità di esercizio dell'impresa nell'attività di commercio su area pubblica, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;
- 1.1) a chi ha un'anzianità d'iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;
- 1.2) a chi ha un'anzianità d'iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;
- 1.3) a chi ha un'anzianità d'iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti.
- 2) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- 3) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Oltre ai criteri di cui al paragrafo precedente, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la dichiarazione in seno alla domanda di compatibilità del servizio commerciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata con particolare attenzione alla filiera agroalimentare e all'artigianato locale.

Art. 11

AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Si considerano agricoltori, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Qualunque sia la manifestazione, le aree devono essere espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite, aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza prodotta secondo le modalità indicate all'art. 8, il Comune si attiene, <u>nell'ordine</u>, ai seguenti criteri:

- 1) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999. Per la Regione Piemonte:
 - 1.1) l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U.;
 - 1.2) l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale.
 - 1.3) A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 1) hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
- 2) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.
 - 2.1) A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
- 3) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.
- 4) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio . Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
- 5) Ai fini dell'applicazione delle priorità si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della I. 9 febbraio 1963 n. 59

(norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità esclusiva per la durata del mercatino/manifestazione.

Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal d.lgs.114 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

Art. 12

VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 13

SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

La vigilanza e il controllo dei mercatini sono affidati alla Polizia Locale.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio:
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.

Art. 14

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo Regolamento.

Nel caso di utilizzo di spazi multipli, il canone per l'occupazione del suolo verrà versato in misura proporzionale.

È fatta salva la deroga prevista alla nota 1) della tabella allegata alla Del. C.C. n. 6 del 28/03/2008 la quale prevede che "Il Comune, con il provvedimento istitutivo o autorizzativo di eventi, o altro provvedimento specifico, può stabilire l'esenzione del pagamento del canone per tipologie o attività espositive, fieristiche, promozionali".

Art. 15

CANONE RICOGNITORIO

La partecipazione ai Mercatini può essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio con importo determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 16

AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'organizzazione operativa e la gestione concreta dei Mercatini, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, possono essere affidate, con possibilità di devolvere, anche interamente, il canone di partecipazione alla manifestazione, al soggetto organizzatore.

Art. 17

SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino/manifestazione.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 18

SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 25,00 a \in 500,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.

L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 19

RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini/manifestazioni che si svolgeranno a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Commercio e Terziario

<u>commercioeterziario@regione.piemonte.it</u> <u>commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it</u>

Data 30.05.2016

Protocollo 9452/A1903 A

Classificazione 9.10.20, 4/2016C/A19000.

AI COMUNI DEL PIEMONTE

LORO SEDI

OGGETTO: Esercizio occasionale dell'attività di vendita su area pubblica: mercatini con partecipazione di "hobbisti". Richiamo ai Comuni al rispetto delle norme vigenti.

La questione dei mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, ai quali spesso partecipano operatori non professionali, i cd. "hobbisti", è da tempo questione di particolare rilievo nella nostra realtà regionale, specialmente perché caratterizzata da fenomeni di diffuso abusivismo.

Già nel 1998 la Regione Piemonte aveva cercato una soluzione al problema attraverso l'emanazione, a titolo sperimentale, di una normativa (cfr. Deliberazione del Consiglio Regionale I dicembre 1998, n. 508-14689) con la quale, nell'intento di coniugare una maggiore snellezza operativa con le esigenze di controllo sullo svolgimento dell'attività, si sottraeva alla disciplina del commercio l'attività di vendita esercitata per un numero di volte non superiore a sei nel corso dell'anno e con riferimento ad una limitata serie di beni indicati in apposito elenco. Pertanto chi avesse voluto effettuare attività di vendita nel rispetto di tali vincoli non era soggetto ad autorizzazione ma a semplice dichiarazione sostitutiva. Inoltre i Comuni sede di svolgimento dei mercatini erano tenuti ad effettuare i controlli apponendo ad ogni manifestazione apposito timbro.

Nei fatti, però, la ricorrente mancanza di controllo da parte dei Comuni aveva indotto fenomeni di abusivismo tali da creare una situazione di confusione di cui, i cosiddetti "hobbisti", vale a dire i venditori non professionali, avevano potuto approfittare per aumentare la frequenza di partecipazione alle operazioni di vendita.

Parallelamente veniva lamentata da parte degli operatori su area pubblica in regola, una situazione di diffusa evasione delle norme fiscali, con conseguente distorsione delle dinamiche concorrenziali.

Referente: Grazia Aimone

Via Pisano 6 10152 Torino tel. 011.4324617 011.4323504 fax 011.4323076 Conseguentemente la normativa sperimentale era stata revocata e il fenomeno degli "hobbisti" non ha più fruito di una disciplina "speciale" semplificata ma è stato, a tutti gli effetti, incluso nella disciplina generale del commercio su area pubblica di cui, in particolare, alla DGR 32-2642 del 2 aprile 2001, adottata in attuazione della L. R. 28/1999 e smi.

Poiché continuano a pervenire in questa sede segnalazioni di presunte irregolarità da parte di taluni comuni del Piemonte nell'organizzazione e nella gestione dei mercatini per i quali è prevista la partecipazione di soggetti non professionali, e tenuto conto che, a causa di tali irregolarità e della conseguente disparità di trattamento fra comuni della stessa Regione, si generano sul mercato fenomeni di distorsione delle dinamiche concorrenziali, a seconda che il comune di svolgimento sia o meno rispettoso della normativa, si ritiene opportuno con la presente nota richiamare l'attenzione di tutti i comuni della Regione al rispetto della disciplina attualmente vigente, con particolare riferimento ad alcuni aspetti particolarmente significativi di seguito sinteticamente riportati.

Regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale, cosiddetto "hobbista".

Il cosiddetto "hobbista", cioè il soggetto che esercita sui mercatini/manifestazioni attività di vendita in modo occasionale, e quindi per un numero di volte l'anno molto limitato, per poter esercitare tale attività deve richiedere un'autorizzazione temporanea al comune di svolgimento del mercatino/manifestazione.

Autorizzazioni temporanee

L'autorizzazione temporanea, rilasciata dal comune di svolgimento del mercatino/manifestazione, é valida solo per una edizione.

E' vietato il rilascio di autorizzazioni temporanee su abbonamento per una pluralità di edizioni di svolgimento.

Le domande di autorizzazione e le conseguenti autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo secondo le relative normative statali di riferimento.

Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, si integrano nelle manifestazioni commerciali su area pubblica in via subordinata rispetto alle autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A e B: pertanto esse non possono superare la soglia del 49% dei posteggi disponibili sul mercatino/manifestazione.

Autorizzazioni temporanee nel caso in cui il mercato sia organizzato con l'ausilio di soggetti privati.

I comuni, nel caso in cui intendano avvalersi, per lo svolgimento di operazioni strumentali relative all'organizzazione o alla gestione del mercatino/manifestazione, di organismi privati, secondo quanto previsto dalla DGR 32-2642/2001, devono in ogni caso mantenere gli adempimenti relativi a:

- istituzione della manifestazione, con l'indicazione della cadenza temporale di svolgimento, il numero dei posteggi, la destinazione/ripartizione degli stessi fra operatori;
- la definizione dei criteri di assegnazione a parità di punteggio;
- la definizione del regime giuridico di accesso all'attività;
- · il rilascio degli atti autorizzativi.

Non può essere considerata attività strumentale la domanda di partecipazione effettuata dall'organizzatore o da uno dei partecipanti cumulativamente a favore di tutti gli altri



partecipanti, che pertanto deve essere fatta da ognuno dei soggetti che intende partecipare alle operazioni di vendita e a cui le stesse saranno ascrivibili.

Controllo sulle autorizzazioni temporanee - Banca dati regionale

Per consentire il controllo sull'attività di vendita svolte dagli "hobbisti" nell'ambito della Regione, il Comune di svolgimento delle manifestazioni deve trasmettere agli uffici regionali, per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore:

- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato excel contenente:
 - cognome e nome dell'operatore;
 - codice fiscale dell'operatore;
 - comune di svolgimento della manifestazione;
 - · denominazione della manifestazione;
 - giorno o giorni di svolgimento della singola edizione della manifestazione.

Attività di vendita occasionale e secondaria

Attività occasionale

L'attività di vendita occasionale non si configura come attività di impresa e può essere svolta in Regione Piemonte con l'autorizzazione temporanea.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; peraltro l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono, in particolare, sussistere contemporaneamente i requisiti di personalità, abitualità, professionalità.

In ogni caso la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si riscontra quando l'attività è puntuale e non ripetuta). Pertanto, per tale ragione, non è consentito ai comuni rilasciare autorizzazioni temporanee su abbonamento: l'operatore occasionale non potrà partecipare ad alcun "mercatino" se non previa autorizzazione temporanea riferita al singolo giorno di svolgimento del mercato. A questa prescrizione è fatto obbligo ai comuni di conformarsi, anche al fine di evitare il configurarsi di responsabilità per colpa grave o dolo, con le conseguenti implicazioni in sede giudiziaria.

Attività d'impresa

Un'attività si configura come attività d'impresa quando è esercitata in modo professionale, con organizzazione di mezzi finalizzati alla realizzazione di un risultato economico. Essa può essere condotta anche in modo individuale: in tal caso l'organizzazione si rinviene dalla sistematicità degli atti di esercizio, quali la regolarità e costanza del tempo di lavoro, l'impiego di strutture e mezzi (propri o in uso), la collocazione sul mercato dei prodotti o servizi oggetto dell'esercizio.

Inoltre l'attività d'impresa può svolgersi in modo prevalente o sussidiario rispetto ad altra attività prevalente.



Aspetti relativi alla disciplina del commercio

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio, <u>l'attività occasionale può essere svolta solo con autorizzazione temporanea, da richiedere di volta in volta al comune di svolgimento del mercatino.</u>

Se invece l'attività ha il carattere della professionalità, pur se a titolo secondario, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante – autorizzazioni di tipo A o di tipo B.

Per ulteriori indicazioni si rinvia al documento di maggiore dettaglio allegato alla presente nota.

Il Dirigente di Settore Dott. Claudio Marocco

GAJIG



Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Commercio e Terziario

<u>commercioeterziario@regione.piemonte.it</u> <u>commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it</u>

ALLEGATO "Nota descrittiva"

OGGETTO: Esercizio occasionale dell'attività di vendita su area pubblica: mercatini con partecipazione di "hobbisti".

Regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale, cosiddetto "hobbista".

La tipologia dell'operatore non professionale che esercita attività di vendita su area pubblica non costituisce, allo stato attuale, una fattispecie specifica nell'ambito della disciplina del commercio su area pubblica, rientrando a tutti gli effetti nella medesima senza fruire quindi di un regime di particolari esenzioni.

In proposito peraltro la D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 - Capo IX prevede l'istituto dell'autorizzazione temporanea idonea, in quanto tale, per la sua flessibilità e limitazione temporale, a regolare l'esercizio occasionale del commercio su area pubblica da parte di soggetti che non sono autorizzati a tale fine quali, ad esempio, i commercianti in sede fissa, gli artigiani che vendano su area pubblica la loro merce prodotta altrove, e, in ultimo, eventuali soggetti che svolgono attività di vendita in modo del tutto sporadico e quindi non professionale, in occasione di fiere, feste, mercati, cosiddetti "hobbisti".

Pertanto il cosiddetto "hobbista", per poter vendere nei mercatini in modo occasionale deve richiedere un'autorizzazione temporanea per ciascuna edizione di svolgimento del mercato.

Autorizzazioni temporanee

Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art. 11 c. 4 della l.r. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedimentali da definire in sede locale che tengano conto:

- della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;
- del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;
- della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;

Referente: Grazia Aimone

Via Pisano 6 10152 Torino tel. 011.4324617 011.4323504 fax 011.4323076



 del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.

Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenze di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della deliberazione succitata e a stabilire criteri e modalità procedimentali per il loro rilascio.

Sulla base di quanto previsto dalla legge sul bollo, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni singolo mercato a cui si riferisce.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 11 della I.r. 28/1999 e smi, le stesse, in quanto accessorie, si integrano nelle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B; in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

Autorizzazioni temporanee nel caso in cui il mercato sia organizzato con l'ausilio di soggetti privati.

Si richiama in proposito la disposizione di cui al Tit. III, Capo I, n. 8 della DGR 32-2642/2001 per la quale: "Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica.".

Tale disposizione consente ai comuni, per una maggiore snellezza ed efficienza operativa, di affidare ai soggetti privati ivi previsti lo svolgimento di attività strumentali all'organizzazione e al funzionamento delle manifestazioni stesse, indicate in modo esemplificativo e quindi non esaustivo.

Ulteriori attività possono pertanto ritenersi ammesse fermo restando che l'atto istituivo, i criteri di assegnazione dei posteggi, la definizione del regime giuridico di accesso siano preventivamente stabiliti dal Comune e le autorizzazioni temporanee siano dallo stesso rilasciate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La domanda di autorizzazione temporanea deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere l'attività di vendita nel mercato di riferimento, in quanto la stessa attività è a lui ascrivibile. E' pertanto da ritenersi escluso che la domanda possa essere presentata dall'associazione a nome proprio ed in unica soluzione.



E' invece da ritenere senz'altro consentito l'affidamento delle operazioni connesse al suddetto adempimento, quali il ricevimento delle domande e l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.

Controllo sulle autorizzazioni temporanee - Banca dati regionale

Ai sensi dell'art. 11 c. 5 della l. r. 28/1999 e smi "È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti", per consentire i controlli di competenza.

A tale fine il Comune di svolgimento delle manifestazioni è tenuto a trasmettere agli uffici regionali, all'indirizzo e-mail: commercioeterziario@regione.piemonte.it, per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore:

- · copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato excel nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - cognome e nome dell'operatore;
 - codice fiscale dell'operatore;
 - comune di svolgimento della manifestazione;
 - denominazione della manifestazione;
 - giorno o giorni di svolgimento della singola edizione della manifestazione.

Attività di vendita occasionale e secondaria

Avendo rilevato il perdurare di criticità interpretative sui concetti di vendita occasionale e vendita professionale secondaria si richiamano i contenuti della Nota del 17.10.2011 avente ad oggetto: "Disposizioni sul commercio su area pubblica - Verifica di regolarità contributivosfiscale delle imprese del commercio su area pubblica - Indicazioni interpretative e di attuazione." e del relativo Allegato A., nei quali è stata illustrata la differenza esistente fra lo svolgimento di attività occasionale e lo svolgimento di attività professionale secondaria/sussidiaria rispetto all'attività principale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS regionale.

Detta distinzione appare funzionale alla migliore comprensione del fenomeno, largamente diffuso, dell'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini, per lo più dell'antiquariato minore, da parte di soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale o secondario e alla soluzione delle problematiche relative alla regolarità contributiva e fiscale degli stessi.

Attività occasionale

L'attività occasionale non si configura come attività di impresa.

L'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali, che quindi non esercitano l'attività in forma professionale, né prevalente né sussidiaria, rientra comunque nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede (cfr. capo IX), come già ricordato, la possibilità di esercitare l'attività da parte di

¹Cfr: http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm



operatori non professionali previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune dove ha luogo la manifestazione.

In proposito non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; peraltro l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono, in particolare, sussistere contemporaneamente i requisiti di personalità, abitualità, professionalità.

In ogni caso la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si riscontra quando l'attività è puntuale e non ripetuta).

La Direzione regionale INPS ha in proposito precisato che "Si deve intendere per abituale una attività che è ripetuta nel tempo, almeno per un periodo continuativo. Si deve considerare abituale il commercio su piazza svolto sulla base dell'assegnazione di un posto fisso, anche se non sempre occupato. Certamente non è abituale un'attività svolta occasionalmente, senza cadenze precise (qualche volta nell'anno), ma è abituale la presenza ripetuta in modo regolare (una volta la settimana)."

Pertanto, per tale ragione, non è consentito ai comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee su abbonamento: l'operatore occasionale non potrà partecipare ad alcun "mercatino" se non previa autorizzazione temporanea riferita al singolo giorno di svolgimento del mercato. A questa prescrizione è fatto obbligo ai comuni di conformarsi, anche al fine di evitare il configurarsi di responsabilità per colpa grave o dolo, con le conseguenti implicazioni in sede giudiziaria.

Va in ogni caso ricordato che la previsione dell'apposizione della marca da bollo su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è espressamente dettata dalla normativa nazionale e, nello specifico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

Inoltre l'art. 4 dello stesso DPR prevede l'apposizione della marca da bollo sugli atti e sui provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che vadano rilasciati a coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta: né, d'altro canto, il soggetto che realmente esercita l'attività in modo occasionale potrebbe lamentare il reiterato pagamento dell'imposta di bollo perché sarebbe come ammettere il carattere continuativo e quindi "professionale" della propria attività.

Attività d'impresa

Un'attività si configura come attività d'impresa quando è esercitata in modo professionale, con organizzazione di mezzi finalizzati alla realizzazione di un risultato economico. Essa può essere condotta anche in modo individuale: in tal caso l'organizzazione si rinviene dalla sistematicità degli atti di esercizio, quali la regolarità e costanza del tempo di lavoro, l'impiego di strutture e mezzi (propri o in uso), la collocazione sul mercato dei prodotti o servizi oggetto dell'esercizio.



Inoltre l'attività d'impresa può svolgersi in modo prevalente o sussidiario rispetto ad altra attività prevalente.

La prevalenza sussiste solo quando l'attività di impresa è svolta dal soggetto imprenditore con l'impiego prevalente del suo tempo rispetto a quello dedicato ad altra (o altre) attività di rilievo economico.

Occorre tenere presente che, ai fini della valutazione della prevalenza, il criterio del tempo costituisce il parametro fondamentale, giacché può darsi il caso di imprenditore che ricava da attività secondaria un maggior reddito rispetto a quella principale. Quando non vi sia prevalenza ben può parlarsi di attività d'impresa, da considerare, tuttavia, sussidiaria.

Aspetti previdenziali (INPS o altra cassa)

L'assicurazione alla Gestione Commercianti dell'INPS o ad altra cassa è obbligatoria e possibile solo nel caso in cui sussistano i requisiti di personalità, abitualità, professionalità e prevalenza.

Se invece la vendita, pur organizzata in forma di impresa, riveste carattere di sussidiarietà di altra attività principale e non carattere di prevalenza non c'è e non può esserci obbligo di iscrizione previdenziale INPS.

Pertanto, l'attività part-time, salvo sia l'unica attività economica svolta dal soggetto interessato, non comporta iscrizione alla gestione Commercianti INPS, ma soltanto il regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

Aspetti fiscali

Considerazioni diverse devono invece essere fatte con riferimento agli aspetti fiscali dell'attività.

L'attività svolta con personalità, abitualità, professionalità ma non in modo prevalente, pur non rilevando ai fini previdenziali, è rilevante ai fini fiscali: infatti presenta i caratteri di continuità e sistematicità tali da non configurare più, ai fini fiscali, un'attività meramente occasionale.

In proposito l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – in materia di attività occasionale e attività secondaria ha precisato che, ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR n. 917/86), sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di attività commerciali svolte in modo abituale ancorché non esclusivo.

Il criterio che consente di distinguere un'attività imprenditoriale da un'attività occasionale è l'esercizio in forma abituale, inteso come continuità, sistematicità e professionalità nello svolgimento dell'attività. Non è tuttavia necessario che l'esercizio avvenga in via esclusiva o prevalente rispetto ad un altro tipo di attività.

Di conseguenza, se un lavoratore dipendente o un professionista o imprenditore ogni domenica vende prodotti nei mercati non svolge un'attività occasionale in quanto, pur in assenza di prevalenza, l'attività presenta certamente i requisiti di continuità e sistematicità.



Per l'esercizio di tale attività occorrerà pertanto, pur in assenza di uno specifico obbligo ai fini previdenziali, aprire la partita Iva, tenere le scritture contabili, ove previste dalla normativa tributaria, e dichiarare il reddito conseguito come reddito d'impresa.

In ordine al controllo sulla regolarità fiscale degli operatori occasionali, poiché tale verifica non può essere rimessa al Comune, essendo di competenza dell'Agenzia delle Entrate e necessitando di un esame caso per caso, per ottenere l'autorizzazione alla partecipazione ai mercati l'interessato dovrà esibire il codice fiscale accompagnato da una dichiarazione attestante l'occasionalità della prestazione e l'eventuale attività svolta in via principale.

I singoli Comuni avranno cura di inserire i nominativi degli operatori occasionali e il numero di richieste di autorizzazioni rilasciate nella prevista banca dati regionale, consultabile dall'Agenzia delle Entrate ai fini di eventuali successivi controlli fiscali.

Aspetti relativi alla disciplina del commercio

Come già ampiamente precisato nella presente nota, sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio l'attività occasionale può essere svolta solo con autorizzazione temporanea, da richiedere di volta in volta al comune di svolgimento del mercatino.

Se invece l'attività ha il carattere della professionalità, pur se a titolo secondario, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante – autorizzazioni di tipo A o di tipo B.

Codice della Marca da	
bollo da Euro16,00	

AL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PEC: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

OGGETTO: Don	nanda di rilascio	in concessi	one di	POSTEGGI M	ERCATAL	i riservati agli	AGRICOLTORI, nel
Comune di	•		in			manifestazior	
				SV	olgentesi	il giorno	
settore agricolt	ori.						
Il sottoscritto							nato
a		pı	rov	II		Cittadinanza	e
residente	a					prov	in
Via				n	. CAP	Tel	
Codice fisca	ale			part	IVA		e
mail				@			
		Da com	pilare	solo in caso d	i Società		
IVA		in data		iscritta	al n	del Regis	no P tro delle Imprese
				CHIEDE			
Comune di	Costigliole	Saluzzo	in	occasione	della	manifestazion	
commercio su a		•••••		Setton	e agricon	ion, per resercizi	o temporaneo del
Nella giorna	ata di 🗆						
Per il poste	ggio avente supe	erficie di	€ mt	3 x 3	nt. 6 x 3		
	DICHIAR	A, A TAL FIN	NE, SOT	TTO LA PROPE	RIA RESPO	ONSABILITA'	
•	•					oni mendaci, prev siti/criteri di priori	iste dall'art 76 del ità:
•	di essere azien	da in posse	sso di	partita I.V.A.	per l'agi	ricoltura e iscritt	a al registro delle
	e di cui all'artic			29 dicembre	1993, 1	n. 580 della CCI.	AA dial
		•		stituito come	persone f	isica;	

- t consorzio o cooperativa di imprenditori agricoli;
- imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti;
- di essere azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 codice di iscrizione....................... riscontrabile al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/agricoltura_biologica/documentazione/elencoOperBio.htm
- OVVERO di avere presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e di essere in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. (L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura);
- di essere consapevole che la sede aziendale deve essere individuata nel comune dove si trova la maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- di avere sede nel Comune di Costigliole Saluzzo, ove è ubicato il posteggio richiesto;
- † di avere sede in comune limitrofo al comune sede di posteggio;
- † di avere sede in comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio;
- † di avere sede in comune di altre province della Regione Piemonte;
- the il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna (sono comuni di montagna i comuni compresi nell'elenco allegato al vigente Programma di sviluppo rurale del Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/propDef/07_tipoArea.xls questa opzione non computa se la sede è ubicata nello stesso comune sede del posteggio messo a bando);
- di essere coltivatore diretto e/oppure imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- di assumere l'impegno, nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale rispettando le seguenti condizioni particolari:

† tipologia dei prodotti offerti in vendita;
† caratteristiche della struttura utilizzata;
† rimozione dei veicoli dopo l'allestimento del banco;
† di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) attestante la regolarità fiscale alla data odierna;
† Trattandosi di società, (con esclusione per le società di capitali) in cui la maggioranza numerica dei soci è di età inferiore ai quarant'anni. Precisamente i soci totali sono tra questi coloro che non hanno compiuto 40 anni al, data del termine per la presentazione della presente domanda, sono:
- nome cognome nato a il il
- nome cognome nato a il il
DICHIARA INOLTRE
di avere presentato al Comune di
alle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all'ordinanza 030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche;
alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori

ALLEGA ALLA PRESENTE:

riscaldamento di alimenti).

alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell'Interno prot n. 0003794 del 12/03/2014 (nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o

	□ copia fotostatica di n. 2 marche da bollo da € 16,00, una per la domanda un dovranno essere conservate dal richiedente, opportunamente annullate, e di cui o identificativo sugli atti;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		atari;
	P	annainna di avi al Danuata
	dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sos Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia" da con componenti la Società nei casi in cui è prevista (allegato A):	
	per le SNC: tutti i soci - per le SAS: soci accomandatari	
	NB copia del documento di identità in corso di validità degli interessati deve ess	ere allegata alla suddetta
	dichiarazione	
	SOLO LE AZIENDE DI PRODUZIONE BIOLOGICA E/O AMMESSE AL PSR MISURA 10	
		• .
	 copia della domanda di pagamento inoltrata per l'ammissione al Programma di Sv 2014-2020, misura 10 o copia dei contributi percepiti. 	iluppo Rurale del Piemonte
Data	a Firma	

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ↑ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data		Allegato A ause di divieto da compilarsi a cura degli altri
nato a	component	ti la Società
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ↑ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	Il sottoscritto	
n	nato a	il residente
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	a	Via
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ↑ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data		
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	in qualità di socio oppure socio accomandatario (d	cancellare la voce che non interessa)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	DICHIARA SOTTO LA PRO	OPRIA RESPONSABILITA'
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	(ai sensi degli artt 46	e 47 DPR 445/2000)
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; data	consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsi 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP	ità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art
Il sottoscritto		•
nato a	data	Firma
Via	Il sottoscritto	
in qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";	nato a	il residente
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";	a	Via
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";		
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";	in qualità di socio oppure socio accomandatario (d	cancellare la voce che non interessa)
 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP ◆ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; 		
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";	consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsi 76 del DPR 445/2000 e dall'art489 CP	ità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art
data Firma	• •	•
	data	Firma
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D.Lgs. n. 196/2003)	INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PE	ERSONALI E SENSIBILI (D.Las. n. 196/2003)
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale s		

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dati è _______, Responsabile del Servizio Polizia e Commercio del Comune di Costigliole Saluzzo.

Codice della Marca da	
bollo da Euro16,00	

AL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PEC: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

OGGETTO: Domanda di rilascio in concessione di POST occasione della manifestazione denominata svolgentesi il giorno				-		
Il sottoscritto					nato	
a prov II		c	Cittadinanza		e	
residente a			prov		in	
Via	n	CAP	Tel			
Codice fiscale	part	IVA .			е	
mail@						
Da compilare solo	in caso d	i Società				
Non in proprio, ma in qualità di legale rappresentan con sede legale in	n .	CAP al n	Telefo del Regi	ono	P	
In qualità di:						
operatore professionale in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o "a posto fisso";						
 operatore professionale in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B o "in forma itinerante"; 						
soggetto privato, non esercitanti attività d'impresa, cd. "hobbisti", richiedente l'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche prevista dal Capo IX della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 15 del 11 aprile 2001;						
СНІ	EDE					
di ottenere il rilascio in concessione di un POSTEGG occasione della manifestazione denominata l'esercizio temporaneo del commercio su aree pubblic						
Nella giornata di 🛛						

DICHIARA, A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art.489 CP, di essere in possesso dei seguenti requisiti/criteri di priorità:

	di avere professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in discontinuo, risalente al// (inizio attività dell'impresa o quella dell'eventuale dante se precedente) e precisamente:
•	impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal//, iscritta nel Registro delle Imprese al n°dal//; eventuali periodi di sospensione attività:
	dal/, al/ al/; dal// al/;
ŧ	dante causa (precedente titolare), denominazione:
f Certific	di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del cato di Regolarità Contributiva (CRC) in regola alla data odierna;
quelle utilizza	di assumere l'impegno, nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio erciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari, quali correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura ta con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale rispettando le iti condizioni particolari:
† tip	pologia dei prodotti offerti in vendita;
i ca	ratteristiche della struttura utilizzata;
† rir	nozione dei veicoli dopo l'allestimento del banco;
† mercat	di NON essere titolare di altra concessione di posteggio sul medesimo ino/manifestazione;
disoccı	di non essere al momento titolare di altra AUTORIZZAZIONE per il commercio su aree che e di non essere o di essere (cancellare la voce che non interessa) in stato di apazione dal// come risultante presso il Centro per l'Impiego di;

- di essere operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale configurabile come attività d'impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale;
- di essere creatore di opere dell'ingegno e fantasia che non esercita alcuna attività commerciale configurabile come attività d'impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale;

di essere artista di strada che non esercita alcuna attività commerciale configurabile d'impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale;						

DICHIARA INOLTRE

- by di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010;
- > che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia...";
- > di impegnarsi a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- > di impegnarsi a notificare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni indicati nella presente domanda;
- > di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per la mancata comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- > di aver preso visione del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile di cui all'articolo 28, comma 1, lettera A), D.Lgs. 114/98, e all'articolo 4, comma 1, D.C.R. 626-3799/00 e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite;
- > che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate saranno conformi:
 - 🕴 alle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all'ordinanza 030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche;
 - † alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori
 - 🛊 alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell'Interno prot n0003794 del 12/03/2014 (nel caso di utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o riscaldamento di alimenti)

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)							
Solo per le imprese individuali:							
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:							
. aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare nome							
dell'istituto anno di conclusione sedeoggetto del corso anno di conclusione							
. - aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività							
dal al r REA n REA n REA							
. - aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari, nome impresa							
sede nome impresa sede							
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al al							
Solo per le Società							
. - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig(compilare allegato B)							

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- □ copia fotostatica di n. 2 marche da bollo da € 16,00, una per la domanda una per l'autorizzazione, che dovranno essere conservate dal richiedente, opportunamente annullate, e di cui occorrerà indicarne il codice identificativo sugli atti;
- copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato e degli altri firmatari;
- dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia..."e il possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010, da compilarsi a cura degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (allegato A):
 - per le SNC: tutti i soci per le SAS: soci accomandatari
- per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- □ copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
- □ copia del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso

Data	
Allegate	0 /
Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto da compilarsi a cura degli altri componenti la Società	
Il sottoscrittoNato ailil	
Residente a	
In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa)	
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'	
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000)	
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art4 CP	.89
 ♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settember 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia"; 	ore
♦ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010.	
data	
Il sottoscritto	
Residente a	
In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa)	
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'	
(ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000)	
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art 76 del DPR 445/2000 e dall'art4	.89
CP	
♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settemb	ore
2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia";	
♦ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010.	
data Firma	
Allegato B	1
Dichiarazione del legale rappresentante o preposto	
Relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e	
bevande	
Il sottoscritto cognome	
il residente a () via/piazza ()	
C.F in qualità di re-mail e-mail e-mail eonsapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali	
previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000	
DICHIARA	
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, del D.Lgs. n. 59/2010;	
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, commi 6, del D.Lgs. n. 59/2010:	
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la	
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma presso	
l'istituto con sede() oggetto del	
corsoanno di conclusione	
di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso	
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:	
nome impresa con sede a()	
uale dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, regolarmente iscritto all'INPS, periodo	
quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all'INPS, periodo	
☐ quale collaboratore familiare (☐ coniuge ☐ parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all'INPS,	
periodo	
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad	
indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla	
preparazione o alla somministrazione degli alimenti Titolo di studio	
di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande tipo di attività	
di	
di	
b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale	
del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro	
Data	
I HING	

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D.Lgs. n. 196/2003)

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dati è _______, Responsabile del Servizio Polizia e Commercio del Comune di Costigliole Saluzzo.

